



## NUOVI MASSIMALI INTEGRAZIONE SALARIALE 2023

L'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 148/15 prevede che, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, siano aumentati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tale adeguamento non può risultare inferiore a zero e dal 1° gennaio 2022 è stato definito un unico massimale del trattamento di integrazione salariale, in precedenza erano due.

Pertanto in applicazione delle suddette norme l'Inps con circolare n. 14 del 3/2/2023 ha aggiornato gli importi da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale e di disoccupazione, e delle altre integrazioni relative all'anno 2023 che di seguito riportiamo:

1. Trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS
2. Fondo Credito
  - a) Assegno di integrazione salariale
  - b) Assegno emergenziale
3. Fondo Credito cooperativo
  - a) Assegno emergenziale
4. Indennità di disoccupazione NASpl
5. Indennità di disoccupazione DIS-COLL
6. Indennità di disoccupazione agricola
7. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)
8. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
9. Assegno per attività socialmente utili

### **1. Trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), degli operai agricoli (CISOA), straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS**

Importo lordo 1321.53 Euro	Importo netto 1244.36 Euro
----------------------------	----------------------------

Tale importo massimo deve essere incrementato, in relazione a quanto disposto dalla Legge nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, come da tabella che segue.

Importo lordo 1585.84 Euro	Importo netto 1493.23 Euro
----------------------------	----------------------------

La previsione dell'importo massimo delle prestazioni, di cui all'articolo 3, comma-5 bis, del decreto legislativo n. 148/2015, non si applica ai trattamenti concessi per le intemperie stagionali nel settore agricolo

## 2. Fondo Credito

### a) Assegno di integrazione salariale

Si riportano i massimali mensili previsti per l'assegno di integrazione salariale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi.

Retribuzione mensile lorda (euro)	Massimale (euro)
Inferiore a 2406.02	1306.75
Compreso tra 2406.02 e 3803.33	1506.19
Superiore a 3803.33	1902.81

### b) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi. L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto. Stante il disposto normativo tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dal datore di lavoro nel flusso UniEmens.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 46.076,64	2.691,44	2.534,26
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25	3.031,89	
Superiore a 60.626,25	4.243,50	

## 3. Fondo Credito Cooperativo

### a) Assegno emergenziale

Si riportano i massimali mensili previsti per l'assegno emergenziale, aggiornati per l'anno 2023, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l'applicazione degli stessi. L'importo indicato in prima fascia, calcolato sull'80% della retribuzione lorda mensile, è indicato al lordo e al netto. Tale riduzione è, comunque, applicabile esclusivamente nell'eventualità in cui la prestazione in pagamento risulti pari o superiore all'80% della retribuzione teorica, comprensiva di rateo, indicata dall'azienda nel flusso UniEmens.

Retribuzione tabellare annua lorda (euro)	Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)	Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 43.558,28	2.581,40	2.430,65
Compresa tra 46.076,64 e 60.626,25	3.472,04	
Superiore a 60.752,34	4.038,31	

## 4. Indennità di disoccupazione NASpl

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a **1.352,19 euro** per il 2023. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

## 5. Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a **1.352,19 euro** per il 2023. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

## 6. Indennità di disoccupazione agricola

In relazione all'indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell'anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2022, trovano applicazione, in ossequio al principio della competenza, gli importi massimi stabiliti per tale ultimo anno. Al riguardo, si osserva che l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, estende al trattamento ordinario di disoccupazione la disciplina dell'importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Tale ultima norma è stata abrogata e sostituita dal decreto legislativo n. 148/2015 che, per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, al comma 5-bis dell'articolo 3 dispone il superamento dei massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale - quello più alto - rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori beneficiari dei trattamenti. Premesso quanto sopra, l'importo massimo dell'indennità di disoccupazione agricola da liquidare nell'anno 2023, con riferimento ai periodi di attività svolti nel 2022, è quello indicato nella circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, al paragrafo 2 con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, vale a dire **1.222,51 euro**.

## 7. Indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 66, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione ALAS è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 8 del 14 gennaio 2022, a **1.352,19 euro** per il 2023. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023, **1.470,99 euro**.

## 8. Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa per lavoratori autonomi (ISCRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 388, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2023 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a **8.972,04 euro**. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 392 e 393, della legge n. 178/2020, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2023 non può essere di importo inferiore a **275,38 euro** e non può superare l'importo di **881,23 euro**.

## 9. Assegno per attività socialmente utili

L'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a **656,44 euro**. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986.

**CGIL**



CAMERA  
DEL LAVORO  
DI BRESCIA

[www.cgil.brescia.it](http://www.cgil.brescia.it)

